



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

AGOSTO - SETTEMBRE 2024



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 24336 del 10 settembre 2024, Presidente L. Tria, Relatore I. Tricomi

LAVORO PUBBLICO. Personale scolastico disabile ex art. 21 della l. n. 104 del 1992 - Procedure di mobilità territoriale - Diritto di precedenza - Priorità della mobilità endoprovinciale rispetto a quella interprovinciale - Discriminazione indiretta - Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La Sezione Lavoro - con riferimento ad un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto di un docente della scuola pubblica, in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 21 della l. n. 104 del 1992, ad ottenere con precedenza assoluta il trasferimento ad altra sede di lavoro nell'ambito delle procedure di mobilità territoriale - ha sollevato questione pregiudiziale interpretativa ex art. 267 T.F.U.E., chiedendo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi sui seguenti quesiti:

1) se l'art. 5 ("Soluzioni ragionevoli per i disabili") della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella italiana (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., 2017/2018, di attuazione degli artt. 465 e 470 del d.lgs. n. 297 del 1994), che riconosce al personale scolastico disabile di cui all'art. 21 della l. n. 104 del 1992 (disabilità superiore ai due terzi), la precedenza nei trasferimenti di sede, facendo precedere la mobilità all'interno della provincia a quella tra province diverse, con la possibilità che la prima esaurisca tutti i posti disponibili;

2) se, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lett. b), i), della dir. 2000/78,

- la situazione di particolare svantaggio in cui, per effetto delle suddette disposizioni nazionali, possono essere posti i docenti con disabilità superiore ai due terzi, sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima, quale la necessità di assicurare per l'inizio dell'anno scolastico lo svolgimento di operazioni di mobilità territoriale assai complesse e interessanti tutto il territorio nazionale;

- i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e non vadano oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito dalla disciplina normativa e contrattuale;

3) se, invece, tale disciplina comporti una discriminazione in danno dei sindacati docenti che si traduce nella vanificazione, di fatto, della riconosciuta precedenza nelle procedure di mobilità, siccome riguardante solo la mobilità endoprovinciale e non quella

tra province, essendo detta precedenza priva di carattere assoluto (come previsto invece per altre categorie di lavoratori disabili).

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 24344 del 10 settembre 2024, Presidente M. Cataldi, Relatore V. Lenoci

TRIBUTI. Società controllante estera - Mancata opzione per la tassazione di gruppo Disciplina del cd. con consolidato nazionale - Inapplicabilità - Compatibilità con gli artt. 49 e 54 T.F.U.E. - Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La Sezione Tributaria ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea *ex art.* 267 del T.F.U.E. della questione della compatibilità con gli artt. 49 e 54 T.F.U.E. (libertà di stabilimento) degli artt. 117, commi 1 e 2, e 96, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione *ratione temporis* vigente), nella parte in cui escludono la possibilità di applicare la disciplina del c.d. consolidato nazionale allorché la società controllante non sia residente in Italia e non abbia potuto effettuare un'esplicita opzione per la tassazione di gruppo (non potendo, conseguentemente, beneficiare dei relativi effetti, con particolare riguardo all'integrale deducibilità degli interessi passivi).

In particolare, il rinvio pregiudiziale concerne le questioni:

a) se gli artt. 49 e 54 T.F.U.E., come interpretati dalla Corte di Giustizia nel caso SCA Holding (C-39/13; C-40/13; C-41/13), ostino a una normativa nazionale che impedisce a talune società di beneficiare di un più favorevole regime di deducibilità degli interessi passivi da consolidato nazionale, per il solo fatto che la comune controllante sia residente in altro Stato membro, non potendo dunque accedere al predetto consolidato nazionale, laddove le stesse società avrebbero beneficiato del predetto regime più favorevole di deducibilità se la loro controllante fosse stata residente in Italia ovvero se le partecipazioni delle dette società fossero state attribuite alla stabile organizzazione della controllante non residente;

b) se gli artt. 49 e 54 T.F.U.E., come interpretati dalla Corte di Giustizia nel caso SCA Holding sopra richiamato, ostino a una normativa nazionale che ammette unicamente un'integrazione fiscale verticale tra una controllante residente e le sue controllate residenti e un'integrazione fiscale orizzontale tra società controllate da una società non residente, escludendo, invece, un'integrazione fiscale tra società controllate e società controllante non residente;

c) se gli artt. 49 e 54 T.F.U.E., come interpretati dalla Corte di Giustizia nel caso SCA Holding e alla luce dei principi di effettività ed equivalenza di cui alla sentenza della stessa Corte del 14 maggio 2020, C-749/18, ostino a una normativa nazionale che preveda che il mancato esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale, in un momento in cui questa

non era consentita, possa precludere successivamente l'accesso agli effetti (ripristinatori, mediante il rimborso) della corretta applicazione del diritto comunitario, e quindi la disapplicazione della normativa nazionale con esso in contrasto.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 24928 del 17 settembre 2024, Presidente U. Berrino, Relatore G. Solaini

PREVIDENZA SOCIALE. Trattamento al minimo dell'assegno ordinario di invalidità - Requisito in caso di richiesta di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati dell'UE - Contribuzione per dieci anni in Italia - Requisito per i lavoratori nazionali - Contribuzione per cinque anni - Disparità di trattamento - Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell'Unione:

«Se osta alla normativa comunitaria, in particolare al disposto dell'art. 58 del Regolamento n. 883/2004/CE, la disciplina nazionale che subordina, in caso di richiesta di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati dell'Unione Europea, la correlazione del trattamento al minimo dell'assegno ordinario di invalidità al requisito contributivo di dieci anni maturati in Italia, ex art. 8 comma 2 della legge n. 153/69, rispetto a chi abbia maturato la contribuzione tutta in Italia, al quale il trattamento al minimo è riconosciuto con soli 5 anni di contribuzione (tre negli ultimi 5 anni), ex art. 1 e 4 della legge n. 222/84».

In proposito si osserva che «... La stessa Corte di Giustizia ricorda (CGUE sez. VIII, 5.12.2019 n. 398/18, cit., §40) come il principio della parità di trattamento, enunciato dall'articolo 4 del regolamento n. 883/2004, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato (v., per analogia, CGUE 22.6.2011, L., C-399/09, EU:C:2011:415, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Infine, secondo la medesima pronuncia (§41), devono pertanto essere giudicate indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall'ordinamento nazionale che, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente o in gran parte i lavoratori migranti nonché le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti o che rischiano di essere sfavorevoli, in modo particolare, per i lavoratori migranti (CGUE 22.6.2011, L., C-399/09, EU:C:2011:415, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). ... ».

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 25223 del 19 settembre 2024,
Presidente F. De Stefano, Relatore P. Gianniti*

CONTRIBUTI PUBBLICI. Indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole - Aiuti cc.dd. “*de minimis*” - Erogazione in difetto di dichiarazione dell’impresa richiedente su entità e natura di ulteriori aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento - Interpretazione degli artt. 3 e 6 del Reg. UE n. 1408 del 2013 - Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La Sezione Terza civile, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, in relazione al Regolamento Ue n. 1408/2013 - alla luce della correlazione esistente tra: a) l’art. 3, che istituisce il sistema degli aiuti *de minimis* all’agricoltura con tetto triennale massimo di Euro 15 mila; b) l’art. 6, paragrafo 1, relativo alle formalità di controllo prodromiche e funzionali all’erogazione degli aiuti; c) l’art. 6, paragrafo 2, relativo al sistema di obbligatorietà dello scambio di informazioni tra impresa richiedente e pubblica amministrazione (Ambiti di Caccia, nel sistema italiano) nel primo triennio finanziario successivo all’istituzione in ambito nazionale delle Banche Dati - ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione:

1) se i menzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel loro combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato Membro possa prevedere la concessione di aiuti di Stato *de minimis* all’agricoltura ed erogarli, nel primo triennio successivo all’istituzione delle Banche dati in ambito nazionale e comunque sino alla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specifica dichiarazione dell’impresa richiedente circa l’entità e la natura di ulteriori aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento;

2) e, in particolare, se, nel suddetto periodo temporale, la produzione di una autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente costituisca un presupposto indispensabile della presentazione della domanda di indennizzo e della sussistenza del diritto a percepire l’aiuto di Stato, ovvero possa legittimamente intervenire anche solo in fase di controllo e, quindi, successivamente al percepimento del medesimo.

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 25872 del 27 settembre 2024,
Presidente R. Frasca, Relatore S.G. Guizzi*

ASSISTENZA PUBBLICA. Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Soggetti legittimati - Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La Sezione Terza civile, in relazione ad un'azione di risarcimento danni proposta da tre cittadini italiani, residenti stabilmente in Italia, contro lo Stato-legislatore per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, "*relativa all'indennizzo delle vittime del reato*", e, in particolare, dell'obbligo, ivi previsto dall'art. 12, §. 2, a carico degli Stati membri, di introdurre, entro il 10 luglio 2005 (come stabilito dal successivo art. 18, §. 1), un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro, in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali, nelle ipotesi in cui le medesime siano impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti, ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell'Unione:

se - con riguardo alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, "*relativa all'indennizzo delle vittime del reato*", non *self-executing*, quanto alla istituzione, da essa imposta, di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti residenti in uno Stato membro dell'Unione, che fa sorgere la responsabilità risarcitoria dello Stato stesso, in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza della CGUE (cfr., con specifico riferimento alla direttiva suddetta, la sentenza della Grande Sezione del 16 luglio 2020, in C. 129-19, in particolare § 56) - il diritto dell'Unione imponga che tale responsabilità risarcitoria sia affermata nei confronti di ogni familiare di una persona la cui morte sia stata causata da un reato siffatto, purché abbia subito un danno in conseguenza del decesso di tale persona, neppure esclusi gli ascendenti diversi dai genitori, nonché i fratelli e/o sorelle e ogni altro parente in via collaterale, diversamente da quanto previsto dall'art. 11, comma 2-*bis*, della legge 7 luglio 2016, n. 122, secondo cui, "*in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli*", nonché, ma solo "*in mancanza del coniuge e dei figli*", ai genitori e, in assenza anche di costoro, ai fratelli e alle sorelle, per questi ultimi, però, solo alla duplice condizione che fossero conviventi con il defunto, nonché a carico dello stesso al momento della commissione del delitto.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 23874 del 5 settembre 2024, Presidente M. Cassano, Relatore A. Di Paolantonio

LICENZIAMENTI. Termine per l'impugnazione del licenziamento - Decorrenza - Dalla ricezione dell'atto - Stato di incapacità naturale del lavoratore licenziato - Irrilevanza - Questione di legittimità costituzionale.

Le Sezioni Unite Civili - pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione lavoro con l'ordinanza interlocutoria n. 27483 del 27 settembre 2023) - hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli 3, 4, 32, 35, 11, 117 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui, nel prevedere che «*Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, ...*», fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell'atto, anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.

Sezione Prima civile, ordinanza n. 24124 del 9 settembre 2024, Presidente A. Valitutti, Relatore R.E.A. Russo

SALUTE. PROCEDIMENTO CIVILE. Trattamento sanitario obbligatorio - Provvedimento del sindaco e successivo provvedimento di convalida del giudice tutelare - Mancata previsione della necessità di notifica all'interessato.

La Sezione Prima civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 Cost., nonché all'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevedono:

a) che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all'interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l'avviso che esso sarà sottoposto, per la convalida, al giudice tutelare entro le quarantotto ore successive, e che l'interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno, nonché di essere

sentito personalmente dal giudice prima della convalida e chiedere la revoca del provvedimento stesso;

b) che il provvedimento di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificato all'interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l'avviso che, contro di esso, può presentare ricorso ai sensi dell'art. 35 della l. n. 833 del 1978.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 22985 del 21 agosto 2024, Presidente U. Berrino, Relatore F. Garri

PREVIDENZA SOCIALE. Stato di involontaria disoccupazione - Decisione giudiziale che ripristina il rapporto di lavoro e condanna al pagamento di indennità in favore del lavoratore - Conseguenze - Indebito previdenziale - Configurabilità.

La Sezione Lavoro - nell'ambito di un giudizio di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione involontaria nell'ipotesi di accertata abusiva reiterazione di contratti a termine e di condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria *ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010* - ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione:

se sia venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione nel tempo intercorrente tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l'illegittimità, quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur *ex post* e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato *ex tunc*, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l'indennità di disoccupazione involontaria, la cui natura previdenziale ha la funzione di fornire ai lavoratori e alle loro famiglie un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38, comma 2, della Costituzione.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 22992 del 21 agosto 2024, Presidente U. Berrino, Relatore A. Cerulo

PREVIDENZA. FAMIGLIA. Pensione indiretta - Decesso dell'assicurato anteriore alla l. n. 76 del 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso) - Richiesta del partner superstite e del figlio (nato da maternità surrogata) della coppia omosessuale - Diniego dell'INPS - Condotta discriminatoria - Configurabilità.

In tema di pensione di reversibilità, la Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni:

se il diritto all'erogazione della pensione indiretta spetti anche al partner superstite di un'unione omoaffettiva, ove il decesso sia intervenuto prima dell'entrata in vigore della l. n. 76 del 2016;

se il suddetto beneficio spetti anche al figlio minore della coppia omosessuale, nato a seguito di maternità surrogata, in caso di decesso del genitore intenzionale;

se il rifiuto opposto dall'INPS al riconoscimento della pensione di reversibilità ai suindicati soggetti e la relativa normativa nazionale configurino una condotta discriminatoria.

Sezione Prima civile, ordinanza n. 24043 del 6 settembre 2024, Presidente A. Valitutti, Relatore C. Parise

PREVIDENZA. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Abrogazione del regime “non riscosso per riscosso” - Proroghe normative dei termini per l’invio della dichiarazione di inesigibilità ai fini del discarico da responsabilità.

La Sezione Prima civile, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nei confronti dell’agente per la riscossione (oggi, AdER), ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione ritenuta di massima di particolare importanza, «sia perché involgente il delicato tema della parità delle armi processuali e retroattività nel diritto CEDU, sia perché attinente a un contenzioso di rilevanza consistentissima»:

«se, in tema di riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il quadro normativo complessivo, in particolare quello disciplinato dalle leggi n. 228/2012 e n. 190/2014, sia compatibile o meno con l’art. 6 par. 1 CEDU, quale norma interposta in relazione al parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost., avuto riguardo ai seguenti profili: a) la ricorrenza di elementi sintomatici di un uso distorto della funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210/2021 della Corte Costituzionale, avuto riguardo al fatto che ADER, ente pubblico, è parte del giudizio; il primo intervento legislativo che ha inciso significativamente sul meccanismo del discarico, pur prevedibile, è avvenuto nel 2012, mentre quello precedente, parimenti finalizzato a perseguire esigenze di razionalizzazione del sistema di riscossione mediante ruolo, risale al 1999); b) l’incidenza, nella ponderazione dei motivi imperativi di carattere generale, sia della preponderanza di considerazioni di natura finanziaria (Cfr. Corte Cost. n. 145/2022), sia della necessità di bilanciamento dell’interesse generale con quello legato alla finalità solidaristica della Cassa, in tesi pregiudicata nel suo equilibrio finanziario in considerazione dell’elevato numero di debitori, dell’accumularsi negli anni delle poste in riscossione tramite ruoli e dell’ingentissimo importo complessivo dei crediti già dichiarati

inesigibili o a rischio di inesigibilità; c) il continuo e prolungato susseguirsi negli anni delle proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità, in quanto i “meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale” sono difficilmente compatibili con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate (Corte Cost. n. 51/2019 e Corte Cost. n. 18/2019); d) la duratura incertezza, derivante dalle suddette proroghe, sull’esito della riscossione e sulla definizione dei rapporti debitori, nonché, di riflesso, l’allungamento considerevole della durata del processo; e) l’incidenza delle susesposte considerazioni sull’efficace esperibilità di rimedi alternativi quali l’azione diretta della Cassa verso gli iscritti debitori, che deve concretarsi nella “ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni, senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte” (Corte Cost. n. 210/2021)».

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 25399 del 23 settembre 2024, Presidente F. Garri, Relatore A. Cerulo

PREVIDENZA SOCIALE. Indennità di mobilità - Ordine di reintegrazione conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento - Mancanza di effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro - Ripetibilità dei trattamenti di disoccupazione alla luce dell’art. 38, comma 2, Cost. - Carattere soddisfacente dei trattamenti e ulteriori tutele previste dall’ordinamento - Rilevanza - Contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.

La Sezione Lavoro ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, avendo rilevato contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità sulla questione della ripetibilità - alla luce dell’art. 38, comma 2, Cost., tenuto conto del carattere soddisfacente dei trattamenti e delle ulteriori tutele previste dall’ordinamento - dei trattamenti di disoccupazione, e in particolare dell’indennità di mobilità, percepiti dal lavoratore a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo, nel caso in cui all’ordine di reintegrazione non sia conseguita l’effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro («... all’interprete si profila l’alternativa, che sottende diverse opzioni assiologiche, tra la sufficienza del dato eminentemente formale della ricostituzione de iure del rapporto di lavoro e la necessità di ponderare, per contro, una ricostituzione effettiva e di tenere comunque nel debito conto anche il carattere soddisfacente della tutela che il lavoratore abbia medio tempore conseguito. Nel contesto di questa seconda scelta ermeneutica, occorre poi chiarire quale incidenza abbiano il contegno e la diligenza del lavoratore, aspetto enfatizzato dalla difesa dell’Istituto, e quale rilevanza rivestano le altre tutele che l’ordinamento appresta in chiave solidaristica (come l’intervento del Fondo di garanzia, sottolineato dalla difesa del ricorrente). ... Le questioni dibattute si pongono al crocevia tra tematiche di capitale importanza, che attengono alle interferenze, da sempre problematiche, tra le vicende del rapporto

di lavoro, anche in connessione con i loro esiti contenziosi, e la tutela contro la disoccupazione, garantita dallo Stato sociale. La corretta ricostruzione dell'assetto prefigurato dal legislatore si riverbera sull'attuazione stessa dei principi presidiati dall'art. 38, secondo comma, Cost., che prescrive non solo l'astratta previsione, ma anche la concreta garanzia dei sussidi contro la disoccupazione. ... Sui temi descritti, la giurisprudenza di questa Corte si rivela quanto mai frastagliata e corrisponde a linee direttrici non sempre convergenti, che rispecchiano la diversa tutela che il legislatore a vario titolo appresta, sul versante negoziale, per l'illegittima cessazione del rapporto e, in un ambito eminentemente pubblicistico, per sovvenire al bisogno generato dalla disoccupazione. ...»).

RINVIO A NUOVO RUOLO DELLE SEZIONI UNITE

Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 23308 del 29 agosto 2024, Presidente P. D'Ascola, Relatore F. Federici

GIURISDIZIONE. Patrocinio a spese dello Stato - Giudizio svoltosi innanzi a giudice speciale - Decreto di liquidazione del compenso al legale - Opposizione - Giurisdizione.

Le Sezioni Unite civili - pur rilevando che i precedenti di Cass., Sez. U, Sentenza n. 26907 del 23/12/2016, Rv. 641807-01, e Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20405 del 26/07/2019, Rv. 654842-01 (e anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 26908 del 23/12/2016, Rv. 641808-01) hanno statuito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario - hanno rinviato la causa a nuovo ruolo, in ragione dell'opportunità di un ulteriore approfondimento sul conflitto negativo di giurisdizione insorto tra giudice ordinario e giudice speciale (nella specie, tributario) nelle controversie di opposizione (*ex artt. 170 del d.P.R. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011*) avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, davanti al giudice speciale, nell'interesse di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 20864 del 25 luglio 2024, Presidente A. Pazzi, Relatore R. Amatore

FALLIMENTO. Opposizione allo stato passivo - Ricorso per cassazione inerente alla prova presuntiva - Limiti.

La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza, della questione inerente ai limiti di ricorribilità in cassazione della falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. nella materia della prova indiziaria, anche in relazione ai principi affermati da Sez. Un. n. 1785 del 2018.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 22716 del 12 agosto 2024, Presidente M. Acierno, Relatore L. D'Orazio

FAMIGLIA - IMPUGNAZIONI.

Giudizio di divorzio - Appello - Termine per note ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 - Deposito di nuova documentazione - Ammissibilità.

La Sezione Prima Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla possibilità o meno per le parti in sede di appello, nel giudizio di divorzio, di depositare nuova documentazione, sopravvenuta nel corso del gravame, nel termine concesso dal Collegio per il deposito di note nei cinque giorni prima dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 22801 del 13 agosto 2024, Presidente A. Valitutti, Relatore G. Iofrida

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE.

Giudizio di divorzio - Appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Necessità anche nei procedimenti di separazione e divorzio assoggettati al rito camerale ex art. 737 c.p.c.

La Sezione Prima Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'operatività del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 36596 del 2021 (laddove è stato statuito che la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa), nei procedimenti di separazione e divorzio, assoggettati *ratione temporis* (ante Riforma c.d. Cartabia di cui al d.lgs. n. 429 del 2022) al rito camerale di cui agli artt.737 e ss. c.p.c.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 23012 del 21 agosto 2024, Presidente M. Acierno, Relatore R. Caiazzo

GIUDICATO. Giudizio di rinvio - Esistenza di un giudicato esterno - Omessa menzione nella sentenza di legittimità - Rilevabilità da parte del giudice del rinvio - Limiti.

Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzile, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa al limite del giudice di rinvio di rilevare un giudicato esterno, qualora esso non sia stato menzionato dalla sentenza di cassazione con rinvio, e, in particolare, se tale limite possa emergere per implicito, sotto il profilo logico, per il fatto oggettivo dell'esistenza del giudicato, ciò anche nei casi in cui nel giudizio di cassazione con rinvio non sia stata in alcun modo allegata o dedotta dalle parti la pendenza del giudizio nel quale si era formato il giudicato.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 23212 del 27 agosto 2024, Presidente M. Acierno, Relatore L. Tricomi

CITTADINANZA. Cittadino italiano - Acquisto di cittadinanza straniera e perdita di quella italiana - Figli minori - Perdita della cittadinanza italiana - Possibilità di riacquisto - Condizioni.

In tema di cittadinanza italiana, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'interpretazione degli artt.7, 8 e 12, secondo comma, della legge n.555/1912 e la definizione degli ambiti applicativi di dette disposizioni rispetto alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana sulla base della conservazione della stessa da

parte di una ava italiana, figlia di un avo italiano che aveva invece volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana, rispetto alla quale, tuttavia, non aveva esercitato le facoltà previste dagli artt. 3 e 9 della legge n. 555 del 1912.

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 24808 del 16 settembre 2024,
Presidente M. Acierno, Relatore L. Tricomi*

PREVIDENZA. Pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto - Giudizio di accertamento - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità.

In tema di pensione di reversibilità, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione se la natura previdenziale della pensione riverberi i suoi effetti, al fine della esclusione dell'applicazione della sospensione feriale dei termini, anche nel giudizio in cui si chiede l'accertamento del diritto alla quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto e la sua eventuale quantificazione, come previsto dall'art. 9 della l. n. 898 del 1970, osservando che in detta controversia emerge la prevalenza del conflitto patrimoniale tra due soggetti privati, mentre non è in contestazione la posizione di obbligato dell'INPS, interessato a pagare bene all'effettivo creditore.

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 25299 del 20 settembre 2024,
Presidente M. Cristiano, Relatore A. Fidanzia*

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI. Esdebitazione - Riabilitazione ed estinzione del reato ex art. 445, comma 2 c.p.p. - Equiparazione.

In tema di fallimento, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se, ai fini della concessione dell'esdebitazione, vi sia o meno equivalenza tra gli effetti della riabilitazione e quelli di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p., considerato che l'equipollenza tra la riabilitazione ed altri provvedimenti aventi natura riabilitativa (diversi dalla riabilitazione) è stata già riconosciuta in altro settore dell'ordinamento (Sez. 2, Ordinanza n. 23815 del 01/08/2022, Rv. 665547-01).

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 25309 del 20 settembre 2024,
Presidente M. Cristiano, Relatore C. Crolla*

RICORSO PER CASSAZIONE. Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Rimessione del processo alla pubblica udienza all'esito della camera di consiglio - Compatibilità - Art. 96, commi 2 e 3, c.p.c. - Applicazione.

In tema di procedimento *ex art. 380-bis c.p.c.*, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della «questione preliminare, che non risulta essere stata ancora affrontata da questa Corte e che appare rilevante quantomeno ai fini dell'applicazione del terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c., [riguardante la] compatibilità del rito della decisione accelerata dei ricorsi, introdotto con la disposizione sopra citata del d.lgs. 149/2022, con la già disposta rimessione del processo alla pubblica udienza all'esito della trattazione nella camera di consiglio [della «sezione sesta-prima (oggi soppressa)»], secondo quanto previsto dalla previgente disciplina processuale».

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 25314 del 20 settembre 2024, Presidente M. Cristiano, Relatore A. Fidanzia

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI. Esdebitazione - Sentenza ex art. 444 c.p.p. e sentenza di condanna per uno dei reati ex art. 142, comma 1, n. 6, l.fall. - Equiparazione - Questione di diritto intertemporale.

In tema di fallimento, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle seguenti questioni: se la sentenza c.d. di patteggiamento possa o meno essere equiparata, ai fini dell'esdebitazione, alla sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 142, comma 1, n. 6, l.fall.; se, in caso di impossibile equiparazione tra sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento alla luce delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia, quest'ultima legge sia applicabile al caso nel quale l'istanza di esdebitazione sia stata presentata e la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nel vigore della vecchia formulazione dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., mentre la sentenza di appello sia stata pronunciata successivamente all'entrata in vigore del nuovo art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 25357 del 20 settembre 2024, Presidente M. Cristiano, Relatore R. Amatore

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI. Esdebitazione - Riabilitazione ed estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. - Equiparazione - Sentenza ex art. 444 c.p.p. e sentenza di condanna nel merito - Equiparazione.

In tema di procedimento *ex art. 380-bis c.p.c.*, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'equiparazione, ai fini dell'esdebitazione, fra riabilitazione ed estinzione del reato *ex art. 445, comma 2, c.p.p.* e, ai medesimi fini, tra la sentenza *ex art. 444 c.p.p.* ed una sentenza di condanna nel merito..

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 22832 del 14 agosto 2024,
Presidente L. Orilia, Relatore G. Grasso*

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORDSUALI. Azioni proponibili nei confronti del fallimento al di fuori della procedura fallimentare.

La Sezione Seconda civile, nell'ambito di un giudizio per regolamento di confini, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alla perimetrazione delle azioni giudiziarie esperibili nei confronti del fallimento, al di fuori della procedura fallimentare.

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 25708 del 26 settembre 2024,
Presidente F. Manna, Relatore V. Picaro*

PROFESSIONI E PROFESSIONISTI. Procedimento disciplinare a carico di psicologi - Impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dall'ordine degli psicologi - Pubblico Ministero - Litisconsorte necessario in sede processuale.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, avendo sollevato d'ufficio la questione dell'eventuale nullità della sentenza di secondo grado per la mancata partecipazione a tale giudizio del Pubblico Ministero, che aveva invece partecipato, come intervenuto, al giudizio di primo grado di impugnazione della sanzione disciplinare adottata dall'ordine degli psicologi.

All'uopo, il Collegio ha rilevato, infatti, l'esistenza di un contrasto, non sincronico ed interno alla sezione, circa l'eventuale posizione di litisconsorte necessario del Pubblico Ministero, giacché:

- Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17324 del 31 agosto 2015, Rv. 636222-01, in una fattispecie in cui il Pubblico Ministero non aveva partecipato al giudizio di primo grado d'impugnazione della sanzione disciplinare inflitta allo psicologo, ha escluso che ricorresse un'ipotesi di nullità legittimante la cassazione con rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., «ritenendo che in materia sia previsto solo l'intervento necessario del Pubblico Ministero, la cui possibilità era stata comunque garantita in secondo grado, e che a quell'ufficio non sia invece attribuito alcun potere d'impugnazione delle sanzioni disciplinari a carico degli psicologi in sede giudiziale, essendo limitato il potere attribuitogli ai fini dell'inflizione di tali sanzioni alla fase amministrativa (vedi art. 27 comma 1° L. 56/1989), e potendo essere impugnata in sede giudiziale la deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine degli Psicologi solo dal diretto interessato in base alla previsione dell'art. 26 della L. n. 56/1989, dovendosi quindi riferire il potere d'impugnazione in sede giudiziale del Pubblico Ministero previsto dall'art. 19 della L. n. 56/1989, con rinvio all'art. 17 della stessa legge, alle sole deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi in materia elettorale, e non alle altre deliberazioni

dello stesso, tra le quali sono comprese anche quelle in materia di sanzioni disciplinari (art. 12 lettera i della L. 56/1989)»;

- Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3532 del 7 febbraio 2024, Rv. 670292-01, ha, invece, affermato che «*In tema di procedimento disciplinare a carico di psicologi, nel giudizio che ha inizio con l'impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dal relativo ordine professionale, il P.M. è litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., in quanto l'art. 17 della l. n. 56 del 1989 prevede che la delibera del consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi in materia di sanzioni disciplinari può essere impugnata, oltre che dal professionista, anche dal procuratore della repubblica presso il tribunale competente per territorio.*» (cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 4319 del 19 febbraio 2024, non massimata).

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 25781 del 26 settembre 2024, Presidente L. Orilia, Relatore G. Grasso

DIRITTI REALI. PRESCRIZIONE E DECADENZA. Servitù di veduta - Pattuizione obbligatoria diretta a consentirne la costituzione - Natura ed estensione - Correlazione con l'istituto della prescrizione.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza per l'esame della questione - reputata di particolare rilevanza - attinente alla natura del diritto di servitù di veduta vantato in base ad una pattuizione con cui il titolare del fondo servente abbia assunto l'obbligazione di consentirne la costituzione, nonché all'estensione di tale diritto ed alla sua correlazione con l'istituto della prescrizione.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 25823 del 27 settembre 2024, Presidente L. Orilia, Relatore F. Graziano

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Compensi C.T.U - Liquidazione operata con sentenza, anziché con decreto ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002 - Conseguenze sulle modalità di impugnazione - Opposizione ex artt. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 d.lgs. n. 150 del 2011 o appello.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza per l'esame della questione - reputata di particolare rilevanza nomofilattica - attinente al regime impugnatorio della liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato, operata con la sentenza che definisce il giudizio, anziché con separato decreto ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002 e, in particolare, se tale liquidazione sia soggetta ad essere impugnata mediante l'appello, ovvero - come già affermato dalla S.C. con riguardo alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in sentenza (Cass., Sez. 2, sentenza n. 29228 del 6 dicembre 2017, Rv. 646597-01; Cass., Sez. 1, ordinanza n. 16117 del 28 luglio 2020, Rv.

658601-01) - mediante l'opposizione *ex artt.* 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 25837 del 27 settembre 2024,
Presidente M. Bertuzzi, Relatore Gianluca Grasso*

EQUA RIPARAZIONE. Equa riparazione - Procedure fallimentari - Termine di durata ragionevole - Standard ricavabile dalle pronunce della CEDU - Modificazioni di cui al d.l. n. 83 del 2012 - Autonomo apprezzamento del giudice e possibilità di scostamento dalle indicazioni normative.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza per l'esame delle questioni - reputate meritevoli di approfondimento anche di natura nomofilattica - relative al termine di durata ragionevole delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, tenuto conto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, e della possibilità, da parte del giudice, di discostarsi dalle indicazioni normative, all'esito di un autonomo apprezzamento.

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 21762 del 1 °agosto 2024, Presidente G. Travaglino, Relatore A. Tatangelo

RISCOSSIONE COATTIVA. Surroga dell'agente della riscossione nei procedimenti esecutivi già iniziati - Disciplina transitoria del d.lgs. n. 46 del 1999 - Applicabilità - Opposizione agli atti esecutivi - Regime dell'esecuzione esattoriale anteriore al 1999 - Ammissibilità.

In tema di riscossione coattiva, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle questioni relative all'applicabilità della disciplina transitoria del d.lgs. n. 46 del 1999, in caso di surroga dell'agente della riscossione nei procedimenti esecutivi già iniziati (attualmente prevista dall'art. 51 del d.P.R. n. 602 del 1973 e, anteriormente al 1999, dall'art. 50 del medesimo decreto), e alla proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art 617 c.p.c. avverso gli atti del giudice dell'esecuzione, anche sulla base del regime dell'esecuzione esattoriale anteriore al 1999.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 23636 del 3 settembre 2024, Presidente R. G. A. Frasca, Relatore R. Simone

FONTI DEL DIRITTO - OBBLIGAZIONI. Art. 4, par. 1, reg. (CE) n. 864/2007 - Nozione di “conseguenze indirette” e di “danni diretti” - Applicabilità della *lex loci damni* - Compatibilità con l'ordine pubblico italiano - Criteri.

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla legge applicabile, ai sensi dell'art. 4, par. 1 del reg. (CE) n. 864/2007, in caso di “conseguenze indirette” relative ai danni patiti dai prossimi congiunti della vittima di un sinistro stradale, verificatosi in un altro Stato membro (ove si sono determinati i “danni diretti”), anche con riferimento alla compatibilità con l'ordine pubblico italiano di una *lex loci damni* che escluda del tutto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 23638 del 3 settembre 2024, Presidente A. Scrima, Relatore G. Fanticini

RISCOSSIONE COATTIVA. Cartella di pagamento volta al recupero di spese del processo penale - Motivazione - Contenuto minimo dell'atto.

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle questioni relative all'obbligo di motivazione della cartella di pagamento volta al recupero di spese del processo penale e, in particolare, al contenuto essenziale e minimo dell'atto, nonché alla possibilità di applicare i principi affermati dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 22281 del 14/7/2022, anche alla predetta fattispecie.

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 25221 del 19 settembre 2024
Presidente L.A. Scarano, Relatore A. Pellecchia*

RISARCIMENTO DANNI. Domanda di reintegrazione in forma specifica - Attribuzione d'ufficio del risarcimento per equivalente - Ultrapetizione.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alla seguente questione, ritenuta di interesse nomofilattico: se, ove il danneggiato abbia domandato il risarcimento in forma specifica, il giudice possa condannare d'ufficio al risarcimento per equivalente senza incorrere nella violazione dell'articolo 112 c.p.c.

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 25701 del 25 settembre 2024
Presidente G. Travaglino, Relatore L. Rubino*

PROCESSO CIVILE. Procedimento innanzi al giudice di pace - Iscrizione a ruolo e deposito documenti a mezzo posta - Ammissibilità - Sentenza recante data anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deposito successivo - Nullità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alle questioni, di interesse nomofilattico:

- se sia possibile nei giudizi dinanzi al giudice di pace effettuare a mezzo posta l'iscrizione a ruolo e il deposito dei documenti di causa, e, ove ciò non sia consentito, quale sia la conseguenza;

- se, all'interno di un giudizio dinanzi al giudice monocratico, sia nulla la sentenza che reca una data, apposta dall'estensore, precedente alla scadenza dei termini assegnati per le note conclusive (o per le comparse conclusionali e le memorie di replica) anche se il provvedimento risulti depositato e pubblicato dopo la scadenza di tale termine.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 21921 del 2 agosto 2024, Presidente L. Tria,
Relatore D. Cavallari*

PUBBLICO IMPIEGO. Blocco degli stipendi ex art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 - Applicabilità anche agli aumenti maturati durante la sua vigenza - Questione.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza, della questione inerente al se il c.d. blocco degli stipendi, disposto dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, previsto fino alla data del 31 dicembre 2014, continui a esplicare i suoi effetti economici anche dopo la sua cessazione con riferimento pure agli aumenti stipendiali che sarebbero dovuti maturare durante la sua vigenza.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 23239 del 28 agosto 2024, Presidente L. Esposito, Relatore A. Ciriello

PUBBLICO IMPIEGO. Divieto di trattamenti economici sostitutivi di ferie e permessi non goduti - Contrasto con la normativa comunitaria - Conseguenze.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la novità e la rilevanza nomofilattica della seguente questione: se l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012 (che vieta di corrispondere ai dipendenti pubblici trattamenti economici sostitutivi delle ferie e dei permessi non goduti) si ponga in contrasto con la normativa comunitaria (in particolare, con l'art. 7 della dir. 2003/88/CE e con l'articolo 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), con conseguente obbligo di disapplicazione da parte del giudice nazionale.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 24488 del 12 settembre 2024, Presidente L. Esposito, Relatore G. Cinque

COSA GIUDICATA CIVILE. Interpretazione - Giudicato interno - Contratto di lavoro a termine - Impugnazione - Sentenza di primo grado dichiarativa della nullità per svolgimento di mansioni diverse da quelle previste - Apposizione del termine senza causale - Esclusione di tale ragione di illegittimità - Assenza di appello sul punto.

La Sezione Lavoro, con l'ordinanza in epigrafe , ha disposto la trattazione in pubblica udienza della causa avente ad oggetto l'impugnazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, avendo ritenuto rilevante a fini nomofilattici la valutazione del motivo di ricorso inerente alla violazione del giudicato interno formatosi sulla questione della nullità di detto contratto, in ragione del fatto che i giudici di secondo grado avevano affermato l'illegittimità della apposizione al contratto del termine per assenza della causale giustificativa, quando invece tale punto, non oggetto di appello, era stato escluso dal giudice di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del contratto soltanto per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle in esso previste.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 23119 del 26 agosto 2024, Presidente O. De Masi, Relatore F. Di Pisa

PROCEDURE CONCORSUALI. Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Agevolazione ex art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazione IMU, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, la quale non beneficia del regime agevolativo di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, atteso che, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, essa è di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica, per cui occorre accertare se sussista l'esigenza di un coordinamento della riscossione di i.c.i. ed i.mu. con la procedura dell'amministrazione straordinaria, nel caso in cui l'azienda sia stata posta in liquidazione.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 23302 del 28 agosto 2024, Presidente L. Lucioti, Relatore F. D'Aquino

TRIBUTI. Fallimento - Impugnazione di atti impositivi tributari - Legittimazione attiva straordinaria fallita - Inerzia del curatore fallimentare - Notificazione di atto presupposto dell'atto impositivo - Destinatari della comunicazione.

In tema di impugnazione di atti impositivi in pendenza di procedura fallimentare, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa ai destinatari di una comunicazione di irregolarità della dichiarazione fiscale, atto presupposto dell'atto impositivo poi impugnato, al solo curatore del fallimento o anche agli amministratori della società dichiarata fallita, tenuto conto - da un lato - dell'ampiezza che può riconoscersi al ruolo del curatore di collettore delle informazioni che riguardano la massa dei creditori e che - in caso di inerzia degli organi della procedura - possono ridondare in danno del debitore dichiarato fallito e, dall'altro, delle conseguenze che un atto autonomamente (anche se facoltativamente) impugnabile può avere, ove non notificato tempestivamente al soggetto legittimato all'impugnazione.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 23525 del 2 settembre 2024, Presidente L. Luciotti, Relatore R. Succio

CONTENZIOSO TRIBUTARIO. Interpello ordinario - Inammissibilità ai sensi dell'art. 5, lett. f), del d.lgs. n. 156 del 2015 - Presupposti.

In tema di contenzioso tributario, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questioni poste da una società che aveva proposto un'istanza di interpello ordinario, dichiarato inammissibile, perché fondato su un accertamento fiscale svolto presso un terzo; nella specie, la società istante, pur estranea all'attività accertativa, ne risultava formalmente a conoscenza, sia perché ne faceva menzione nell'atto di interpello, sia perché la società verificata era la controllante, sia perché il legale rappresentante delle due società, controllante e controllata, era la stessa persona fisica, sicché non poteva dubitarsi della formale conoscenza in capo all'interpellante della stessa attività accertativa, quale causa di inammissibilità dell'istanza di interpello di cui alla lettera f) dell'art. 5 d.lgs. n. 156 del 2015 (per essere «state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;»), norma idonea a comprendere anche le attività riferibili a terzi a conoscenza del contribuente, ove sia apprezzabile una concreta interferenza con l'attività accertativa.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 23535 del 2 settembre 2024, Presidente L. Napolitano, Relatore P. Di Marzio

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 23540 del 3 settembre 2024, Presidente L. Napolitano, Relatore P. Di Marzio

ACCERTAMENTO. Sanzioni - Omesso versamento di ritenute - Omessa effettuazione delle ritenute - Modifiche normative.

In tema di accertamento, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alle modifiche normative di cui al d.lgs. n. 158 del 2015: in particolare, se, a seguito dell'abrogazione nel testo dell'art. 14 del d.lgs. n. 471 del 1997 dell'inciso “*salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 13 per il caso di omesso versamento*” ad opera dell'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, sia rimasta abrogata la sanzione per l'omesso versamento delle ritenute nel caso in cui le sanzioni siano comunque irrogate già per non essere state operate le ritenute, non trascurando che rimangono comunque in vigore le disposizioni che ancora prevedono l'irrogazione di sanzioni in conseguenza dell'omessa effettuazione della ritenuta (art. 14,

d.lgs. n. 471 del 1997), così come in caso di omesso versamento delle ritenute (art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997).

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 24237 del 9 settembre 2024, Presidente F. Federici, Relatore P. Gori

ACCERTAMENTO. Termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Formazione e sottoscrizione dell'atto anteriormente alla scadenza del termine - Contraddittorio procedimentale - Notifica dell'avviso.

In tema di accertamento, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla osservanza del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 ed al rispetto del contraddittorio procedimentale ove l'atto sia stato formato e sottoscritto prima dello spirare del termine, ma notificato successivamente alla sua scadenza, tenendo presente che la notificazione è una mera condizione di efficacia dell'atto amministrativo già emanato.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 24238 del 9 settembre 2024, Presidente E.L. Bruschetta, Relatore T. Hmeljak

ACCERTAMENTO. Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Efficacia nel processo tributario, ex art. 21 bis della l. n. 74 del 2000 - Deposito della sentenza nel giudizio di cassazione.

In tema di accertamento, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'efficacia di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, depositata nel corso del giudizio di cassazione da parte del ricorrente, concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di proventi di natura illecita, a seguito della entrata in vigore dell'art. 21 bis della l. n. 74 del 2000.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 24661 del 13 settembre 2024, Presidente F. Federici, Relatore G.M. Nonno

TRIBUTI DOGANALI. Violazioni della legge doganale - Sanzioni - Confisca.

In tema di violazioni della legge doganale, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa a violazioni della legge doganale comportanti un atto di contestazione di sanzioni, compresa la confisca della merce oggetto di sequestro.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 24938 del 17 settembre 2024, Presidente E. Manzon, Relatore F. Federici

TRIBUTI. Sentenza penale di assoluzione - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Art. 21-*bis* della l. 74 del 2000, come inserito dall'art. 1 d.lgs. n. 97 del 2024 - Portata applicativa - Effetti sulle controversie già pendenti - Condizioni.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione concernente la portata applicativa e gli effetti sulle controversie già pendenti della recente introduzione dell'art. 21-*bis* della l. 74 del 2000, come inserito dall'art. 1 d.lgs. n. 97 del 2024, secondo il quale la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 24946 del 17 settembre 2024, Presidente E. Manzon, Relatore G.M. Nonno

TRIBUTI. Concessionario per la raccolta del gioco pubblico - Agente contabile della riscossione - Obbligo convenzionale di prestazione di garanzia - Art. 3-*bis* del d.lgs. n. 462 del 1997 - Applicabilità - Condizioni.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione concernente se sia applicabile al concessionario per la raccolta del gioco pubblico l'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 462 del 1997, nella versione applicabile *ratione temporis*, sebbene il concessionario rivesta la qualifica di agente contabile della riscossione e sia tenuto al rispetto di una convenzione che prevede l'obbligo di prestare una garanzia che «*deve valere per tutti gli obblighi sorti in costanza di rapporto concessorio*».

Sezione Quinta civile, ordinanze interlocutorie nn. 25808, 25812 e 25824 del 27 settembre 2024, Presidente F. Federici, Relatore P. Gori

TRIBUTI. Società di capitali - Sequestro preventivo delle quote ex art. 321 c.p.p. - Nomina di custode giudiziario - Avviso di accertamento - Legittimazione ad impugnare del socio ed ex amministratore.

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione concernente la legittimazione diretta del socio ed ex legale rappresentante di una società, le cui partecipazioni sociali siano state oggetto di sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p. con conseguente nomina di un custode giudiziario ed amministratore unico, ad impugnare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento notificato alla società.

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria nn. 25817 del 27 settembre 2024, Presidente F. Federici, Relatore P. Gori

TRIBUTI. Società di capitali - Fallimento - Sequestro preventivo delle quote ex art. 321 c.p.p. - Nomina di custode giudiziario - Avviso di accertamento - Cartella di pagamento notificata al curatore - Legittimazione ad impugnare del socio ed ex amministratore - Termine di decadenza - *Dies a quo*.

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica delle questioni concernenti: a) la legittimazione diretta del socio ed ex legale rappresentante di una società, le cui partecipazioni sociali siano state oggetto di sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p. con conseguente nomina di un custode giudiziario ed amministratore unico, ad impugnare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento notificato alla società, questione dalla cui soluzione dipende l'ulteriore circa il *dies a quo* di decorrenza del termine decadenziale per impugnare e la conseguente decisione sulla tempestività o meno del ricorso introduttivo; b) la legittimazione ordinaria o straordinaria dell'ex legale rappresentante di società di capitali in presenza di cartella di pagamento notificata al curatore fallimentare.

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria nn. 25821 del 27 settembre 2024, Presidente F. Federici, Relatore P. Gori

TRIBUTI. Società di capitali - Sequestro preventivo delle quote ex art. 321 c.p.p. - Nomina di custode giudiziario - Avviso di accertamento - Legittimazione ad impugnare del socio ed ex amministratore - Termine di decadenza - *Dies a quo*.

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione concernente la legittimazione diretta

del socio ed ex legale rappresentante di una società, le cui partecipazioni sociali siano state oggetto di sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p. con conseguente nomina di un custode giudiziario ed amministratore unico, ad impugnare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento notificato alla società, questione dalla cui soluzione dipende l'ulteriore circa il *dies a quo* di decorrenza del termine decadenziale per impugnare e la conseguente decisione sulla tempestività o meno del ricorso introduttivo.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Sesta, udienza del 29/05/2024 (dep. 01/08/2024), ord. n. 31605, Pres. P. Di Stefano, Rel. S. Riccio

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Attività di “bancoposta” - Raccolta del risparmio postale - Natura - Dipendente addetto al servizio - Qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.

La Sesta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., la seguente questione:

“Se, nell'ambito delle attività di ‘bancoposta’ svolte da Poste Italiane S.p.A. ai sensi del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, la ‘raccolta del risparmio postale’ (raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste Italiane per conto della Cassa Depositi e Prestiti - art. 2, comma 1, lett. b), reg. cit. e art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284) abbia natura pubblicistica e, nel caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane S.p.A. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358 cod. pen.”.